



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12 MAGGIO 2026

Il giorno 12 maggio 2026 alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano ONLUS in modalità telematica tramite piattaforma Zoom per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Adeguamento statuto sociale per allineamento alle osservazioni sollevate dal preposto ufficio del RUNTS sul nuovo testo approntato per l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS nella categoria delle Associazioni di Promozione Sociale.

Risultano collegati tutti i membri del Consiglio Direttivo nonché, su invito, il consulente fiscale dell'Associazione, Dott. Donato Foresta.

Il Presidente accetta:

(a) che il Consiglio è tenuto esclusivamente mediante mezzi di audio e video-conferenza;
(b) che è consentito al Presidente accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
(c) che è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
(e) che tutti i presenti si sono dichiarati informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno opponendosi alla trattazione degli stessi.

Ciò constatato, il presidente dà atto che il Consiglio è da ritenersi regolarmente costituito ed atto a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno, tutti i presenti concordando sullo svolgimento in video e audio conferenza e sulla nomina del Sig. Lorenzo Sala quale segretario verbalizzante.

Con riferimento all'unico punto all'Ordine del giorno, il Dott. Donato Foresta riferisce ai consiglieri le osservazioni sollevate dal RUNTS con propria nota n.8.5/2026/540 del 28 aprile 2026 in relazione allo Statuto, approvato dall'Assemblea dei soci in data 10 marzo 2026 e presentato per procedere all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS nella sezione delle Associazioni di Promozione sociale.

Nello specifico il RUNTS evidenzia cinque punti su cui intervenire in modifica dell'attuale testo statutario come di seguito riportati:

- 1) Eliminazione della possibilità di trasferimento delle quote associative *mortis causa* (riferimento normativo art. 35, co.2 CTS);
- 2) Eliminazione della possibilità di eleggere consiglieri che siano "non" associati (riferimento normativo art. 26 CTS);
- 3) Impostazione di un quorum qualificato per le deliberazioni assembleari di modifica dello Statuto (riferimento normativo Circolare Ministeriale 20/2018);
- 4) Eliminazione della presenza di un membro di diritto nel Consiglio Direttivo e della clausola di cooptazione dei consiglieri (riferimento normativo art. 26, co.1 CTS);
- 5) Aggiunta del riferimento alle disposizioni del codice del Terzo Settore per tutto quanto non previsto dallo Statuto.

Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano ONLUS

c/o Istituto dei Ciechi - Via Vivaio, 7 - 20122 Milano (1)
Tel.: 3278346575 - Email: info@gsdnonvedentimilano.org
Sito web: www.gsdnonvedentimilano.org
Codice Fiscale: 97063940155
IBAN: IT13N030690960610000004341



Si analizzano quindi le varie clausole interessate alle modifiche adeguandole alle osservazioni del RUNTS.

A seguito della lettura delle stesse il Consiglio Direttivo

DELIBERA

- a) Di approvare le modifiche apportate allo Statuto per allinearle alle osservazioni del RUNTS;
- b) Di dare mandato al Presidente di procedere alla registrazione all'agenzia delle entrate del testo adeguato che si allega al presente verbale;
- c) Di incaricare il Presidente a dare riscontro al RUNTS con il deposito del testo di Statuto novellato, dopo la registrazione all'agenzia delle entrate, al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il Presidente dà atto che trattandosi di adeguamento richiesto dal RUNTS non occorre una delibera dell'Assemblea che si era già espressa sul testo dello Statuto dando mandato all'organo amministrativo di adeguarlo alle eventuali osservazioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Altresì il Presidente evidenzia che ai sensi dell'art. 8, co.5 del D.M. 106/2020 e di quanto disposto dall'art. 82 del Codice del Terzo settore, le modifiche statutarie qui introdotte sono essenti da imposta di registro in quanto aventi lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative, come nel caso di specie, trattandosi di adeguamenti alle disposizioni di legge o regolamentari, tutti citati nelle premesse.

Il Presidente, verificato che non vi siano ulteriori interventi e che gli argomenti all'ordine del giorno siano stati esauriti, dichiara chiuso il Consiglio con la redazione del presente verbale alle ore 17:30.



26 MAG. 2026

IL SEGRETARIO (Lorenzo Sala)

Lorenzo Sala

IL PRESIDENTE (Francesco Cusati)

Francesco Cusati

AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I MILANO - UT Milano 1

Registrato in data 26/05/26 serie 3 N 1450
Con 6

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Silvana Tassan Din

IL FUNZIONARIO
Cusati Liviero (*)

Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano Onlus
c/o Istituto dei Ciechi - Via Vivaio, 7 - 20122 Milano (I)
Tel.: 3278346575 - Email: info@gsdnonvedentimilano.org
Sito web: www.gsdnonvedentimilano.org
Codice Fiscale: 97063940155
IBAN: IT13N0306909606100000004341

STATUTO SOCIALE

del "GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO A.P.S."

Articolo 1 - Denominazione

È costituito nel rispetto dell'art.36 del Codice Civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. l'ente del terzo settore denominato "GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO A.P.S."

Tale denominazione verrà adottata a decorrere dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito "RUNTS") di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e riportata in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, anche utilizzando la locuzione "Associazione di Promozione Sociale"

ovvero l'acronimo "APS".

Nelle more dell'iscrizione nel RUNTS, l'Associazione manterrà la sua attuale denominazione di

"GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO ONLUS".

Articolo 2 - Sede

2.1 La sede legale dell'Associazione è in Via Vivaio 7 - 20122 Milano, presso la Fondazione Istituto dei

Ciechi di Milano. L'Associazione potrà attivare altre sedi operative in Italia e all'estero oppure operare

presso sedi di terzi in assistenza o supporto ad altre organizzazioni pubbliche o private. La variazione

dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo senza che questo

costituisca modifica del presente Statuto.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea

straordinaria degli Associati.

Articolo 4 - Scopo e Oggetto sociale

4.1 L'Associazione non ha scopo di lucro. È apolitica e apartitica ed è altresì caratterizzata dalla

democraticità dell'organizzazione.

4.2 Essa ha per oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di

attività sportive dilettantistiche, quale attività di interesse generale prevista dall'art.5 lett. i) del

D.lgs. n.117/17 per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in tutte le

discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni delle autorità di governo

dello sport secondo la normativa vigente e secondo la definizione di sport nel settore dilettantistico di cui

all'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ivi comprese la formazione, la didattica, la

preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, idonee a favorire l'espressione o il

miglioramento della forma fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in

competizioni di tutti i livelli, con particolare riferimento agli sport paralimpici e relative discipline sportive.

4.3 Le predette attività sportive dilettantistiche comprendono tutte le metodologie, le didattiche e le

programmi come individuati e ricompresi nelle discipline indicate ad opera degli Organismi di Affiliazione

di appartenenza.

4.4 L'Associazione promuove inoltre l'organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di ogni altra attività

sportiva dilettantistica, anche non specificamente descritta e comunque riconosciuta a fini sportivi in base

alle leggi vigenti e di ogni altra attività, idonea a promuovere l'attuazione delle finalità istituzionali a livello

amatoriale, agonistico, competitivo e ricreativo, attraverso la pratica di attività sportive, motorie e di

socializzazione o attraverso attività didattiche e/o formative per la promozione delle finalità istituzionali.

4.5 Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

a) organizzare corsi, anche individuali, a vari livelli per la pratica agonistica o amatoriale, l'esercizio di

attività fisiche, motorie, psicomotorie ivi comprese l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il

perfezionamento della pratica sportiva delle predette discipline, anche mediante raduni, ritiro, camp di

preparazione tecnica e atletica;

b) organizzare e partecipare a campionati, gare, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa utile per la

propaganda e la diffusione delle predette discipline;

c) svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori, tecnici, allenatori e dirigenti nelle predette

discipline sportive.



Handwritten signature



4.6 L'Associazione potrà svolgere attività diverse con carattere secondario e strumentale a norma

dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 9 D.Lgs. n.36/2021, ove applicabile, quali:

- a) l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti sportivi anche polivalenti, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, nonché il noleggio di attrezzature sportive;
- b) l'organizzazione e la gestione di attività, servizi ed iniziative culturali, turistiche, ludiche e ricreative prevalentemente per i propri associati finalizzate alla crescita ed alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, ivi comprese attività di gruppo l'adesione a progetti socio-educativi finalizzati alla formazione di un team di persone, nonché di convegni, seminari, workshop, mostre ed eventi di spettacolo, che possano anche incentrarsi sulla pratica, conoscenza, diffusione dello sport;
- c) l'esercizio di attività editoriali quali la pubblicazione e la diffusione di newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi sociali;
- d) l'attivazione e la partecipazione a rapporti di partenariato con Enti Locali per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201;
- e) la realizzazione propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione;
- f) l'organizzazione di viaggi e soggiorni finalizzati alla pratica delle attività sociali;
- g) la cessione e l'acquisto di diritti legati alla formazione degli atleti;
- h) la vendita e la gestione della pubblicità e delle sponsorizzazioni, la creazione e la gestione di immagine pubblicitaria, nonché l'organizzazione di campagne pubblicitarie;
- i) l'esercizio, all'interno degli impianti sportivi gestiti, di attività di commercio anche elettronico, all'ingrosso ed al dettaglio, di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, di materiali di

46

Ateneo
A.O.R.

consumo, di macchinari da utilizzarsi nell'ambito dell'attività sportiva nonché la gestione di centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi medesimi e di centri di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;	j) la gestione, nell'ambito degli impianti sportivi in suo possesso, di posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture per attività ricreative e ricettive, per propri tesserati e frequentatori degli impianti sportivi medesimi;	k) l'esercizio di attività di consulenza in materie attinenti all'ambito sportivo e culturale riconducibili alla missione e all'oggetto sociale;	l) l'esercizio di ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, purché nei limiti consentiti dalla legge.	4.7 L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.	4.8 L'Associazione potrà affiliarsi con Enti e Istituzioni sportive internazionali e con gli Organismi Affiliati nazionali quali le FSN (Federazioni Sportive Nazionali), le DSA (Discipline Sportive Associate) e gli EPS (Enti di Promozione Sportiva) riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) anche allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni riservandosi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Nel rispetto della vigente normativa del terzo settore l'Associazione si iscriverà anche al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).	4.9 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e del CIP, nonché a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Organismo di affiliazione di
--	--	--	---	--	---	---

appartenenza, ivi comprese le disposizioni emanate per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione che l'Associazione si impegna ad adottare nominando propri responsabili interni per minori e <i>safeguarding</i> ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 36/2021 e articolo 16 del D.Lgs. 39/2021, e si impegna a pagare le quote di affiliazione, di tesseramento o di aggregazione nonché le quote associative federali, ad accettare, a rispettare e a far rispettare ai propri associati o tesserali, le normative CONI, lo statuto i regolamenti e i provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dell'Organismo di affiliazione di appartenenza stessa dovessero adottare a suo carico o a carico dei suoi associati o tesserali nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva; compatibilmente con la struttura associativa si conforma alle norme degli statuti e dei regolamenti dell'Organismo di affiliazione nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle associazioni affiliate.	L'Associazione si impegna ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni degli Organismi di affiliazione di appartenenza e dei relativi affiliati, ivi compreso il pagamento di quanto ancora dovuto all'Organismo di affiliazione ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza al predetto Organismo.	4.10 Compatibilmente con la finalità non lucrativa, essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni, anche immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari ed anche assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni od interessenze in altre società od enti aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio. È in ogni caso escluso l'esercizio di attività riservate agli iscritti negli appositi albi professionali e quelle di cui all'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.
--	--	---

Articolo 5 - Associati e Tesserati

5.1 L'appartenenza all'Associazione è volontaria ed hanno diritto ad essere Associati tutti coloro che

intendano condividere gli scopi dell'Associazione e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale,

civile e sportiva. Gli Associati si suddividono nelle seguenti categorie:

a) **ASSOCIATI FONDATORI** - Sono considerati tali gli Associati firmatari dell'Atto costitutivo.

b) **ASSOCIATI ORDINARI** - Sono considerati tali tutti coloro che versano una quota quale contributo e,

previa iscrizione alla stessa, partecipano direttamente all'attività sportiva, amministrativa, organizzativa e

gestionale dell'Associazione.

c) **ASSOCIATI SOSTENTORI** - Sono considerati tali coloro che versano una quota quale contributo per

la gestione, senza che svolgano attività sportiva ma partecipando all'attività sociale e gestionale

dell'Associazione.

d) **ASSOCIATI ONORARI** - Sono considerati tali chi si sia distinto per impegno nel sociale o negli sport

praticati dall'Associazione. Sono ammessi a seguito di delibera del Consiglio.

5.2 L'atto di adesione all'Associazione comporta l'approvazione incondizionata dello Statuto.

5.3 Coloro che intendano svolgere attività sportiva presso l'Associazione pur senza aderire in qualità di

associati, verranno tesserati in nome e per conto dell'Associazione presso l'Organismo di Affiliazione.

5.4 L'Associazione richiederà il tesseramento dei praticanti delle discipline sportive esercitate, ivi

compresi gli atleti agonisti ed amatoriali, gli allenatori, tecnici ed istruttori, i dirigenti sportivi agli

Organismi Affiliati di appartenenza e dei quali riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

5.5 Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri dell'ordinamento

sportivo determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la

partecipazione alle attività sportive organizzate dall'Associazione e l'utilizzo delle strutture sportive della

stessa, dal regolamento dell'Associazione che potrà essere emanato con deliberazione del Consiglio

Direttivo.

5.6 Il Consiglio Direttivo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile,

	dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Affiliati cui l'Associazione è affiliata.
	5.7 Per l'ottenimento del tesseramento all'Organismo Affiliante il soggetto interessato dovrà presentare apposita domanda all'Associazione. Per gli aspiranti minori di età si applica l'art. 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.
	5.8 I tesserati sono tenuti a corrispondere una quota di partecipazione alle attività sportive organizzate dall'Associazione nella misura ed entro i termini determinati dal Consiglio Direttivo o da apposito regolamento, salvo esonero con le condizioni previste dal successivo art. 6.4. Tali contributi non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.
	5.9 L'Associazione, ove previsto dai regolamenti degli Organismi Affiliati, dovrà garantire il diritto di voto e la partecipazione dei tesserati alle assemblee federali degli Organismi medesimi.
	Articolo 6 – Requisiti per l'ammissione degli Associati
	6.1 Per essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Associati è necessario: a) presentare domanda al Consiglio Direttivo; b) versare, ove dovuto, l'importo della quota di adesione.
	6.2 Il Consiglio Direttivo o un suo delegato, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti dallo Statuto o da eventuale apposito regolamento, ammette il nuovo Associato con specifica delibera oppure con espresso assenso sulla domanda di ammissione anche per il tramite del delegato.
	6.3 L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo o del suo delegato ad una domanda di adesione non pregiudica il diritto del richiedente, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni, al contraddittorio dinanzi all'Assemblea che delibera, secondo le maggioranze ordinarie, in merito all'ammissione o alla conferma del diniego del Consiglio Direttivo, in maniera definitiva.
	6.4 Il Consiglio Direttivo può esentare alcuni Associati dal versamento della quota di adesione o della quota associativa annua o dei corrispettivi specifici per ragioni economiche o altre ragioni come risultanti da apposito verbale.
	6.5 In caso di domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere confermate dall'esercente la potestà parentale che ne assume la rappresentanza associativa.
7	

FC

6.6 Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

6.7 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatta salva la possibilità di recesso

dell'associato di cui al successivo art.8.

6.8 L'ammissione, nel caso la domanda sia perfezionata come previsto dall'art. 6.1, decorre dalla data della

domanda di adesione.

Articolo 7 – Diritti degli Associati

7.1 La qualifica di Associato dà diritto all'elettore attivo e passivo, alla partecipazione alla vita

associativa ed in particolare alla partecipazione alle Assemblee con espressione di voto, nonché a

frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nei regolamenti interni.

7.2 I diritti dell'Associato minore di età sono esercitati dall'esercente la responsabilità genitoriale che

rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le

obbligazioni dell'Associato medesimo.

7.3 Gli Associati hanno il dovere di versare la quota di adesione e la quota associativa annua ove prevista.

Hanno altresì il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e, per le attività sportive, di osservare

le regole dettate dagli Organismi di Affiliazione.

7.4 Possono ricoprire cariche sociali gli Associati con regolare iscrizione all'Associazione, tenuto conto di

quanto riportato all'art. 20.

Articolo 8 - Cessazione del rapporto associativo

8.1 Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione: a) qualora siano stati dichiarati interdetti,

inabilitati ex art. 415 C.C. punti 1 e 2, ovvero coloro che riportino in sede penale una condanna che ne leda

l'onorabilità; b) per morte; c) per dimissioni volontarie (recesso); d) per morosità, a causa del mancato

pagamento della quota di ammissione o associativa annua, ove prevista, o dei corrispettivi specifici decorso

quattro mesi dal termine di versamento; e) per radiazione previa delibera motivata del Consiglio Direttivo.

8.2 Nei casi di decadenza per morosità e radiazione, l'Associato escluso può proporre, entro trenta giorni

dalla ricezione a mezzo mail della propria esclusione, le proprie controdeduzioni all'Assemblea che potrà

	accoglierte o respingerle confermando, in tal caso, la decisione di esclusione del Consiglio.
	8.3 Gli Associati dimissionari per morosità e che abbiano attivamente operato nell'Associazione, qualora ammessi, sono tenuti a versare tutte le quote associative annuali arretrate.
	Articolo 9 - Versamenti e finanziamenti dei soci
	9.1 Gli Associati, previa delibera del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea degli Associati secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria possono provvedere al fabbisogno finanziario dell'Associazione anche mediante finanziamenti temporanei e infruttiferi. Tali finanziamenti potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.
	Articolo 10 - Organi sociali
	10.1 Gli organi sociali sono: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) l'Organo di controllo o di revisione, qualora istituito.
	Articolo 11 - Assemblea
	11.1 L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati a cui compete un solo voto.
	11.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione, ove prevista.
	11.3 Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
	11.4 L'Associato delegato non può rappresentare più di un Associato.
	11.5 All'Assemblea degli Associati compete di:
	- approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
	- eleggere i componenti il Consiglio Direttivo fissandone il numero nei limiti dell'art. 13, procedere alla loro eventuale revoca nonché deliberare l'azione di responsabilità contro i medesimi;
	- deliberare in ordine alle modificazioni statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione;
	- deliberare su ogni altro affare di ordinaria o straordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio Direttivo o sulle eventuali proposte formulate congiuntamente da almeno un decimo degli

Associati.	11.6 L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo	anche a seguito di domanda scritta proveniente da almeno un decimo degli Associati ai sensi dell'art. 20 del Codice civile, con avviso contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata con avviso idoneo affisso presso la sede sociale oppure mediante avviso trasmesso via mail agli indirizzi comunicati dagli stessi Associati in sede di domanda di adesione oppure con ogni altro mezzo idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione, ivi comprese le comunicazioni tramite social network, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	11.7 Le Assemblee si possono svolgere anche per audio/video conferenza, purché sia consentito e si dia atto nei relativi verbali:	- al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	11.8 E' validamente costituita l'Assemblea, anche se non convocata, quando intervengano tutti gli Associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo.	11.9 L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria e dovrà essere convocata, nei termini d'anzì indicati, almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo nei centoveni giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedono, nei centootanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione nello stesso giorno.	11.10 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli	
------------	---	---	---	--	--	---	---	--	---	--

Associati intervenuti; essa delibera a maggioranza dei presenti.

11.11 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo anche a seguito di richiesta dalla

maggioranza degli Associati aventi diritto al voto con lettera motivata. Essa delibera sui seguenti

argomenti: 1) modifiche dello Statuto, per le quali occorre la presenza della maggioranza degli Associati e

delibera a maggioranza dei presenti; 2) scioglimento dell'Associazione, per il quale occorre il voto

favorevole dei tre quarti degli Associati.

11.12 Di ogni Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del

Segretario o di chi ne fa le veci e viene conservato agli atti dell'Associazione.

Articolo 12 – Presidente e Vice Presidente

12.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Dura in carica due anni ed è

rieleggibile. Spetta al Presidente:

- la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria;

- l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;

- la convocazione dell'Assemblea degli Associati ed alla convocazione del Consiglio Direttivo

presiedendone le riunioni;

- firmare tutti gli atti che comportino impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro;

- adottare i provvedimenti a carattere di urgenza con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima

riunione successiva.

12.2 Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e sostituisce il

Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga

espressamente delegato.

12.3 Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o per categorie di atti e avvocati

per rappresentare l'Associazione in ogni grado di giudizio. Per il miglior svolgimento dell'attività

istituzionale dell'Associazione, il Presidente può, per determinate e specifiche funzioni, nominare

consulenti, esperti o soggetti professionalmente qualificati e fissare i loro compensi, previo consenso del

Consiglio Direttivo.	Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo	13.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dagli Associati aventi diritto. E' composto da tre a sette membri ed è in carica dal momento dell'elezione per due anni decadendo all'elezione del successivo Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Vice Presidente e, ove ritenuto opportuno, il segretario e il tesoriere.	13.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente con semplice lettera anche mail o mediante social network recante l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione.	13.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio/video conferenza, purché sia consentito e si dia atto nei relativi verbali: al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	13.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che almeno i tre quinti dei membri del Consiglio stesso lo richiedano indicando gli argomenti da trattare; è costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.	13.5 Decade dalla carica il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive.	13.6 Qualora un Consigliere intenda rinunciare alla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato deve darne comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o via pec o <i>brevi manu</i> in occasione della prima riunione utile del Consiglio Direttivo, nel cui verbale sarà allegata la comunicazione firmata. La rinuncia ha effetto immediato.
----------------------	--------------------------------------	--	--	--	---	--	---

13.7 Qualora un Consigliere cessasse dal proprio incarico per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci per provvedere alla sostituzione, fatto salvo l'obbligo di convocazione nel caso in cui venga meno il numero minimo di consiglieri.	
13.8 Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea degli Associati, decade l'intero Consiglio. Entro trenta giorni dalla decadenza del Consiglio, deve essere convocata l'Assemblea ai sensi del precedente art. 11.	
13.9 E' fatto divieto al Presidente di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.	
Articolo 14 – Funzioni del Consiglio Direttivo	
14.1 Il Consiglio Direttivo delibera su tutto ciò che concerne l'attività dell'Associazione ed in particolare:	
elegge il Presidente e il Vicepresidente, tra i propri componenti; redige eventuali regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento dell'Associazione; delibera sull'ammissione dei nuovi Associati, anche per il tramite di proprio delegato; formula l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Associati fissandone le date di convocazione; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati; convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli Associati come riportato nell'art. 11; ratifica le decisioni prese, in caso di urgenze ed estrema necessità, dal Presidente; determina le quote associative annuali per gli Associati e le quote di tesseraamento; assume tutte le deliberazioni inerenti la gestione del personale sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori; determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte e ne fissa le modalità di pagamento; adotta tutti i provvedimenti disciplinari verso gli Associati; delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Circoli, Aziende, Enti; distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali; redige il bilancio annuale e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione; cura l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione; per le attività sportive provvede al	

16.1 Nei casi inderogabilmente previsti dalla legge ed inoltre qualora l'Assemblea degli Associati lo ritenga	
Articolo 16 - Organo di controllo e di revisione	
operazioni di recupero dei crediti esigibili.	
del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle	
presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione	
incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento. Il Tesoriere	
dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a	
15.3 Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati	
l'eserimento dei soci e attende alla corrispondenza.	
e registri; da esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di	
15.2 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri	
le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.	
Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con	
necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o da	
nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo	
attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero	
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano	
Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, lo stesso nomina un Segretario e un Tesoriere.	
15.1 Nei casi inderogabilmente previsti dalla legge, dai regolamenti degli Organismi Affiliati o qualora il	
Articolo 15 - Il Segretario e il Tesoriere	
Statuto o imposto per legge all'organo amministrativo.	
prerogative espressamente attribuite al Presidente; delibera su ogni altro argomento previsto dal presente	
all'attività dell'Associazione; conferisce procure, sia generali che speciali, eccetto quanto attiene alle	
termini fissati annualmente dall'Ente stesso; stipula tutti gli atti ed i contratti di qualsiasi natura attinenti	
l'eserimento degli Associati alla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza entro i	

opportuno, la stessa nominerà un organo di controllo costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale, con le competenze ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e seguenti cod.civ. in materia di società per azioni, in quanto compatibili, salvo quanto di seguito previsto in merito alla revisione legale dei conti e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.	
16.2 La retroazione annuale dell'organo di controllo deve essere determinata per decisione dell'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. Ove sia nominato il collegio sindacale il funzionamento è disciplinato dalle relative norme dettate in materia di società per azioni e le relative riunioni possono svolgersi anche per videoconferenza o teleconferenza con le stesse modalità e formalità stabilite nel presente statuto per le riunioni del Consiglio Direttivo.	
16.3 La revisione legale dei conti, ove necessaria, è esercitata dal sindaco unico o dal collegio sindacale, ove nominato, costituiti da revisori legali iscritti nell'apposito Registro; a discrezione degli Associati la revisione legale dei conti potrà, in alternativa, essere affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati e funzionanti secondo quanto previsto per le società per azioni, in quanto compatibile.	
Articolo 17 – Gratuità delle cariche sociali	
17.1 In ragione delle finalità perseguite dall'Associazione tutte le cariche elettive dell'Associazione sono senza compenso, salvo diversa disposizione di legge, del presente statuto o volontà dell'Assemblea degli Associati. È ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente validi.	
Articolo 18 – Volontariato e Collaborazioni	
18.1 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dovrà rispettare quanto stabilito dall'art. 36 del CTS.	

Unità

18.2 Sono volontari coloro per propria libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione, mettendo

a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e

delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,

neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato è incompatibile con

qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

con l'Associazione.

18.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve

essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. Agli associati volontari possono

essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i

limiti massimi e alle condizioni previste dalla vigente normativa e preventivamente stabilite dal Consiglio

Direttivo. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio

e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

18.4 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un

registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 19 – Sanzioni disciplinari

19.1 A carico degli Associati che vengano meno ai doveri verso l'Associazione o ad una condotta conforme

ai principi della lealtà, probità e rettitudine o che, con le proprie azioni disonorevoli, costituiscano ostacolo

al buon andamento dell'Associazione, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: a)

l'ammonizione; b) la sospensione; c) la radiazione.

19.2 Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei

componenti. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati.

Articolo 20 – Incompatibilità ed esclusioni

20.1 Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali:

a) coloro che non siano maggiorenni; b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per

delitto doloso; c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno

infinite dal CONI, dal CIP o dall'Organismo di affiliazione di appartenenza; d) coloro che presentano la	
condizione di cui all'art. 13.9; e) gli Associati che non siano in regola con il pagamento delle quote associative.	
Articolo 21 – Esercizio sociale e bilancio	
21.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.	
21.2 Al termine di ciascun esercizio sociale deve essere redatto un rendiconto economico e finanziario da approvarsi secondo le disposizioni del presente Statuto. Dall'esercizio di iscrizione al RUNTS il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e depositato presso il medesimo registro entro il 30 giugno di ogni anno o nel diverso termine previsto per legge.	
21.3 Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art.14 del D.lgs. 117/2017.	
21.4 Gli utili o gli avanzati di gestione dovranno essere obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.	
21.5 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzati di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge	
sensi dell'art.8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.	
Articolo 22 – Sezioni	
22.1 L'Associazione potrà costituire delle sezioni sportive che riterrà opportune al fine del miglioramento degli scopi sociali.	
Articolo 23 – Vincolo di giustizia	
23.1 L'Associazione, gli Associati ed i Tesserati si impegnano a rispettare dal momento della richiesta di tesseramento, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti negli statuti e nei regolamenti degli Organismi Affiliati, impegnandosi a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze o controversie di natura sportiva che dovessero sorgere tra essi o nei confronti dell'Associazione o degli organi della stessa e a devolvere tali divergenze all'organo di conciliazione o all'organo di giustizia costituiti secondo le regole previste dai regolamenti federali.	



Articolo 24 - Patrimonio ed entrate	24.1 Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili di proprietà; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e non reimpiegati per le attività istituzionali.	Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	24.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote di adesione e dalle quote associative annuali; b) dai versamenti volontari degli Associati; c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario; d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; e) dalle rendite immobiliari, ove sussistano; f) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; g) da ogni altra entrata individuabile come provento purché ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	Articolo 25 – Libri sociali	25.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli Associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e degli eventuali altri organi sociali; d) il registro dei volontari.	Articolo 26 - Scioglimento	26.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2021e nel rispetto della normativa prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, ove compatibile.	Articolo 27 – Norma finale
-------------------------------------	---	--	--	-----------------------------	---	----------------------------	--	----------------------------

Handwritten signature

27.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile e del

D.Lgs. 117/2017, nonché agli Statuti degli Organismi di Affiliazione di appartenenza ed in difetto di essi

alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche in quanto

compatibili con il D.Lgs. 117/2017.

Esente da bollo in modo assoluto art.27 – bis Allegato B d.p.r. 642/72





Registrazione di Atto Privato

Il 26/05/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNL, serie 3, numero 1450

data di stipula: 11/05/2026

Ident.vo telematico: TNL26L001450000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97063940155

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97063940155				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: